

Newsletter NORME & TRIBUTI

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

In Italia: Trasporto terrestre di cose, scheda di trasporto e data certa alla luce del D. Lgs. n. 214/2008

Con il D.Lgs. n. 214/2008, entrato in vigore il 31 gennaio scorso, il nostro ordinamento ha recepito importanti novità in tema di contratto di trasporto terrestre di cose, prevedendo, in aggiunta al requisito della forma scritta, quello della "data certa". In sostanza, gli operatori del settore avranno tre possibilità: i) redigere il contratto di trasporto a mezzo di atto pubblico; ii) redigerlo con scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale; iii) redigerlo utilizzando un sistema alternativo, atto comunque a conferire certezza alla data contrattuale (ad esempio, la cd. "autoprestazione postale", molto più economica delle precedenti soluzioni). Nel contratto di trasporto così redatto dovranno essere indicati anche i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. All'ulteriore fine di aumentare i livelli ed i margini di sicurezza stradale, nonché di consentire un più rapido controllo dei soggetti coinvolti e della tipologia del trasporto in concreto, il D.Lgs. n. 214/2008 ha altresì previsto l'istituzione di un nuovo documento, denominato "scheda di trasporto", che dovrà essere compilato a cura del committente e contenere: (i) le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce; (ii) la tipologia ed il peso della merce trasportata nonché i luoghi di carico e scarico della stessa. L'assenza, a bordo del veicolo, della scheda di trasporto ovvero, in alternativa, della copia del contratto di trasporto in forma scritta o altra documentazione equivalente, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da Euro 40,00 ad Euro 120,00 nonché, all'atto dell'accertamento della violazione, il fermo amministrativo del veicolo. In caso di mancata compilazione, alterazione o compilazione incompleta o non veritiera della suddetta scheda verrà altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 600,00 ad Euro 1.800,00. Occorre infine sottolineare che le suddette sanzioni si applicheranno anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri.

Rödl & Partner

Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.it



In Germania: Corte di giustizia: L'accredito dell'importo dovuto quale presupposto per la tempestività del pagamento con bonifico nel traffico commerciale

Nel caso di pagamenti disposti non per contanti ai fini della tempestività del pagamento non è rilevante nei rapporti commerciali interni alla Germania il momento dell'accredito sul conto corrente del beneficiario. In Germania, anzi, il bonifico bancario è considerato tempestivo quando l'ordine di bonifico sia pervenuto alla banca del debitore prima della scadenza del termine per il pagamento e l'istituto bancario lo abbia accettato nel medesimo termine.

A seguito di rinvio da parte della Corte di Appello di Colonia, la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza del 03.04.2008 che nei rapporti commerciali il pagamento a mezzo di bonifico bancario è tempestivo in base ai precetti di diritto comunitario solo quando l'importo dovuto è stato accreditato tempestivamente sul conto del creditore.

Le conseguenze di tale sentenza sono evidenti: le imprese devono effettuare i pagamenti dovuti ai partner commerciali europei con un certo anticipo e tenendo presenti gli abituali tempi di esecuzione delle banche.

Diversamente rischiano di vedersi richiesti gli interessi di mora da parte del beneficiario in forza dell'art. 3 comma 1 della Direttiva comunitaria per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle

n.42
aprile
2009

transazioni commerciali (ovvero delle regole nazionali adottate in sede di attuazione della direttiva).



Rechtsanwalt e Avvocato
Alessandro Honert, Bologna
Avvocato e Rechtsanwältin
Paola della Campa, Milano
www.derra.eu



DIRITTO TRIBUTARIO

In Italia: Formulario per la prenotazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo

A partire dal 2009, al fine di accedere alla prenotazione del credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, i soggetti titolari di reddito di impresa sono tenuti a predisporre un apposito Formulario - Modello FRS - approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2009. Tale Formulario deve essere presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il prodotto informatico CREDITOFRS) e deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi tanto ai progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati entro il 28 novembre 2008 quanto a quelli avviati successivamente a tale data.

Con riferimento ai primi, deve essere presentato un unico Formulario, nel quale devono essere esposti cumulativamente i dati relativi a tutti i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati entro il 28 novembre 2008, mentre per quelli avviati dal 29 novembre 2008 devono essere presentati tanti Formulari quanti sono i progetti d'investimento.

L'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati rilevati dai Formulari pervenuti, esaminati rispettandone l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria, ovvero comunica la certificazione dell'avvenuta presentazione del Formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché, nei successivi novanta giorni, l'eventuale diniego.

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Rechtsanwältin
Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com
Dott. Ignazio La Candia
ignazio.la.candia@studiopirola.com



DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI

Parlamento europeo approva nuovo regolamento sui cosmetici

Dopo consultazioni che sono durate più di due anni, la Commissione europea, gli Stati membri e il Parlamento europeo, hanno concordato un testo per un nuovo Regolamento (Ce) sui prodotti cosmetici. L'approvazione da parte del Parlamento europeo in data 24 Marzo 2009 in Strasburgo ha reso possibile la conclusione del procedimento legislativo. Le novità più importanti sono, tra le altre, le seguenti. La direttiva (Ce) n. 76/768/Cee sui cosmetici, attualmente in vigore, sarà sostituita da un Regolamento (Ce) direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri. Per i termini legali, che in parte sono utilizzati già oggi, saranno previste precise definizioni legali. I contenuti delle indicazioni sui prodotti (dossier sulla sicurezza) sono descritti più precisamente in un allegato. Le liste positive contenenti le sostanze consentite saranno armonizzate. Gli aspetti tecnici, come ad esempio i metodi di analisi e le norme di buona fabbricazione (GMP) saranno regolamentati attraverso il rinvio alle norme tecniche ISO internazionali. Inoltre va rilevato che saranno introdotte - dietro richiesta di vari politici - regole specifiche per l'utilizzo di nanomateriali (ad esempio obbligo di notifica e dossier sulla sicurezza). Nonostante la struttura molto chiara delle singole regole previste, va, comunque segnalato che con il nuovo regolamento che si intende adottare non si ottiene una semplificazione della normativa sui cosmetici nel senso di una deregolamentazione.

In particolare, è diventata più complessa la procedura di notifica dei prodotti. Inoltre, la normativa riguardante i nanomateriali è molto complicata ed è in parte in concorrenza con la normativa comunitaria sulle sostanze chimiche (REACH).

meyer // meisterernst
avvocati

Avv. Dr. Barbara Klaus
klaus@meyer-meisterernst.com



DIRITTO DEL LAVORO

In Italia: Violazione del riposo giornaliero stabilito dall'art. 7 del D. Lgs n.66/2003

In risposta ad interpello, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato il 20 marzo 2009 un parere in merito alla corretta interpretazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 18 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 66/2003, che stabilisce che la mancata fruizione, da parte del lavoratore, del riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattr'ore «è punita con la sanzione amministrativa da 25 Euro a 100 Euro in relazione ad ogni singolo lavoratore ed ad ogni singolo periodo di 24 ore».

Il riposo giornaliero è da ritenersi un diritto di ciascun lavoratore, per cui l'illecito si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dalla norma citata. Qualora sia accertato che il datore di lavoro violi la normativa in esame per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattr'ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l'importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, L. n. 698/1981, è il prodotto scaturente della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.

**Ius Laboris**
TOFFOLETTO
Studio Legale

Global
Human
Resources
Lawyers

Avv. Elio Cherubini
sec@toffoletto.it



In Germania: Chiarimenti in materia di bonus

Il bonus si è oramai consolidato in Germania come una possibile forma di retribuzione dipendente dal successo ottenuto nel raggiungimento di determinati obiettivi di prestazione. Purtroppo si trascura spesso di fissare effettivamente questi obiettivi di anno in anno. Da ciò possono derivare conseguenze negative per il datore di lavoro (cfr. *Bundesarbeitsgericht* = Tribunale federale del lavoro del 10 dicembre 2008, 10 AZR 889/07). In caso di mancanza di un accordo sugli obiettivi il datore di lavoro può infatti dover rispondere per risarcimento del danno. Ciò presuppone tuttavia che il datore di lavoro sia responsabile di tale omissione. Questo è ad es. il caso in cui il datore di lavoro indica degli obiettivi che il lavoratore non può obiettivamente raggiungere, oppure in cui il datore di lavoro non conclude l'accordo sugli obiettivi perché il lavoratore non li ha mai raggiunti sino a quel momento. Gli obiettivi si devono sempre orientare alle condizioni quadro interaziendali ed extraaziendali. Il datore di lavoro non può quindi sempre insistere su un aggiornamento dei precedenti obiettivi. Nel dubbio gli obiettivi concordati valgono soltanto per un determinato periodo di tempo. Non è inoltre lecito far dipendere un calo degli obiettivi dal fatto che il datore di lavoro abbia acconsentito ad una modifica del contratto di lavoro (ad esempio dello stipendio fisso). Se è chiaro che l'accordo sugli obiettivi non è stato raggiunto per colpa del datore di lavoro, al lavoratore spetterà in linea di principio l'intero importo del bonus a titolo di risarcimento del danno. Soltanto nella fattispecie concreta si dovrà valutare se in determinate circostanze è possibile tenere conto di una corresponsabilità del lavoratore.

Blume & Asam
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt
Dr. Georg Sterzenbach
<http://www.blume-asam.de>



In Italia: Il divieto di concorrenza nelle ipotesi di cessione di quote sociali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27505 del 19.11.2008, ha affermato che anche nell'ipotesi di cessione di quote sociali si applica l'articolo 2557 cod. civ., norma che prevede che chi aliena un'azienda deve astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall'esercitare attività che possano comunque porsi in concorrenza con quella ceduta.

La possibilità di applicare in via analogica il divieto di concorrenza al caso di cessione di quote sociali va comunque limitata alla sola ipotesi in cui tutti gli elementi di fatto portino a ritenere che il trasferimento delle partecipazioni non comporti un mero mutamento della titolarità delle quote, ma produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione dell'azienda.

Da notare che, nel caso in cui l'operazione di trasferimento d'azienda o di quote sociali sia di dimensioni tali da superare le soglie Antitrust (a livello nazionale o a livello comunitario), la norma sulla durata quinquennale del divieto di concorrenza va coordinata con la disciplina Antitrust, che prevede che i patti di non concorrenza non possano avere durata superiore a due o tre anni, a seconda che l'acquirente sia o meno già attivo nel settore relativo all'azienda ceduta (in tal senso si è espressa la Commissione Europea nella comunicazione n. 56 del 5 marzo 2005 relativa agli accordi accessori delle operazioni di concentrazione, ai cui principi si rifà anche l'Autorità Antitrust Italiana).



Avv. RA Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it
Avv. Federica Brevetti
federica.brevetti@mblegale.it

In Germania: Notificazioni semplificate ad una GmbH

La riforma del diritto della GmbH (s.r.l. tedesca) nel mese di ottobre 2008 ha facilitato la notificazione alla GmbH. Secondo l'art. 35, comma 1, della legge sulla s.r.l. le comunicazioni possono essere indirizzate a un socio se la società non ha più un amministratore. Inoltre, a partire dalla fine dell'anno 2009 sarà registrato nel registro delle imprese un indirizzo nazionale.

Se la notifica non potrà essere eseguita presso il summenzionato domicilio è ammessa (art. 185 no. 2 Codice della Procedura Civile) la notificazione per pubblici proclami (avviso in tribunale). La società viene a conoscenza della medesima solo in rari casi. Quindi sussiste il pericolo che nei confronti di una s.r.l., della quale l'indirizzo non è stato registrato correttamente venga improvvisamente instaurata una procedura esecutiva.

Una volta le società erano obbligate ad indicare il loro indirizzo solo in occasione di un'altro annuncio (per esempio lo scambio dell'amministratore) e non in occasione del trasferimento del locale commerciale. Questo indirizzo non era registrato nel registro delle imprese. Alla fine dell'anno 2009 l'ultimo indirizzo conosciuto sarà registrato nel registro delle imprese senza un'ulteriore verifica e con gli effetti sopraindicati.

Quindi è necessario per ogni s.r.l. esaminare quale ultimo indirizzo è stato comunicato al registro delle imprese affinché l'indirizzo possa essere aggiornato in tempo utile. Inoltre è importante indicare il nuovo indirizzo in caso di trasferimento. Inoltre deve essere preso in considerazione di nominare al registro delle imprese un terzo soggetto come procuratore domiciliatario (art. 10 comma 2 della legge sulla s.r.l.). Ciò è perfino imperativo per una s.r.l. con sede amministrativa all'estero.

DR. BRAUN & JÖCKEL
RECHTSANWÄLTE UND NOTARE

Rechtsanwalt
Rainer M. Jöckel
Rechtsanwalt
Dr. Lothar Mahlberg
www.braun-joeckel.de



In Italia: Applicazione delle norme in materia di responsabilità del direttore generale in assenza di formale preposizione

Ad opinione dei giudici di legittimità (Cass., Sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28819), l'azione di responsabilità esercitabile nei confronti del direttore generale *ex art.* 2396 cod. civ. richiede che il soggetto che integri tale figura abbia ricevuto una formale preposizione, desumibile dalla norma e non suscettibile di interpretazione estensiva. In assenza di una nomina da parte dell'assemblea o anche da parte dell'organo amministrativo, in base ad apposita convenzione statutaria, non è possibile prospettare tale illecito societario tipico, con applicazione della disciplina che regola la responsabilità degli amministratori.

Secondo la Supr. Corte, pur rientrando la figura del direttore generale nella struttura tipica della società, essa non potrebbe desumersi in via di fatto, in analogia a quanto previsto per gli amministratori ai sensi degli artt. 2393-2394 cod. civ. *A fortiori*, in considerazione della difficoltà sistematica di censire il direttore generale sotto il profilo delle mansioni. Ciò in conformità al rilievo che proprio il dato sostanziale di maggior rilevanza ai fini del riscontro della figura del direttore generale - la continuità dello svolgimento delle mansioni - attesterebbe come tale ruolo potrebbe *in concreto* mancare nella compagine societaria.

Del resto - sempre secondo i giudici di legittimità - l'eventuale svolgimento sistematico di atti di *mala gestio* esporrebbe l'agente alla disciplina dell'azione di responsabilità applicabile in virtù della qualifica di amministratore di fatto a questi attribuibile.

L.F. art. 146 e 206



Prof. Avv.
Alessandro P. Scarso
Avv. Alessandra Santonocito
www.pluta.it



In Germania: Corte di Cassazione tedesca sentenza relativa all' articolo 4 c. n.1 dell'ordinamento sull'insolvenza-abolizione del differimento delle spese della procedura

Anche le dichiarazioni incomplete del debitore che abbiano causato una rappresentazione erranea della situazione aziendale possono portare al diniego del differimento del pagamento dei costi della procedura. Così ha deciso la suprema Corte tedesca nella sua sentenza dell'8 di gennaio 2009. Secondo un articolo 4 c lettera c n. 11 dell'ordinamento dell'insolvenza il tribunale può negare la possibilità di dilazionare le spese della procedura quando il debitore deliberatamente, o per colpa, abbia fornito informazioni sbagliate circa fatti essenziali per l'apertura del procedimento d'insolvenza o per avere diritto alla dilazione medesima.

Finora non era stato chiarito entro quali limiti e con quali parametri le informazioni fossero da considerarsi complete ai fini del differimento in oggetto. Secondo una chiave di lettura il debitore era tenuto ad effettuare dichiarazioni complete e veritiere; per un'altra interpretazione invece, era da considerarsi non rilevante il fatto che le dichiarazioni fossero incomplete. Secondo la Corte di Cassazione il debitore è tenuto a rendere dichiarazioni veritiere e complete per potere ottenere la dilazione del pagamento dei costi della procedura. La *ratio* dell'articolo 4 della lettera C dell'ordinamento dell'insolvenza è di spingere il debitore a collaborare attivamente al procedimento al fine del buon esito dello stesso. Questo scopo non può certo essere raggiunto qualora si permetta al debitore di fornire dichiarazioni incomplete.

Il diniego della dilazione di pagamento dei costi del procedimento sarà giustificato nel caso in cui le affermazioni sbagliate da parte del debitore siano state fatte al mero scopo di ottenere la dilazione di pagamento stessa, così sempre secondo la sentenza della corte di cassazione in oggetto.

Nel merito è essenziale il nesso di causalità tra informazioni sbagliate fornite dal debitore e la dilazione del pagamento delle spese di giudizio della procedura di insolvenza.



Avv. Fabrizio Bianchi Schierholz
milano@ecovis.com



Marchio Comunitario - Dal 1 maggio 2009 diminuiscono le tasse

La Commissione Europea ha deciso di ridurre le tasse da pagare all'UAMI per la registrazione dei marchi comunitari e di semplificare la procedura di registrazione, allo scopo di rendere più conveniente e facile la protezione dei marchi nell'UE. L'intento è quello di incentivare la registrazione dei marchi e permettere anche alle piccole imprese di tutelare i propri segni distintivi, che rappresentano un vantaggio competitivo essenziale, soprattutto in un periodo di crisi.

Fino ad ora le tasse per ottenere la registrazione di un marchio comunitario erano pagate in due fasi, cioè all'atto del deposito ed al termine della procedura di esame e pubblicazione, al momento della registrazione.

A partire dal 1 maggio, la tassa di deposito aumenterà leggermente, ma sparirà completamente la tassa di registrazione. Le riduzioni implicano una diminuzione di circa il 40 % delle tasse dovute.



Dott.ssa Raffaella Barbuto
Consulente Marchi
Barbuto@studiotorta.it
Dott. Fabio Fischetti



DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

In Italia: Concentrazione e acquisto di licenze commerciali

Il 31 marzo 2009 il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto il ricorso con il quale Lidl chiedeva l'annullamento della sentenza del Tar Lazio di parziale conferma della decisione con cui l'Autorità della concorrenza italiana sanzionava Lidl per omessa comunicazione di 103 operazioni di concentrazione.

Lidl, per ampliare la propria rete distributiva, aveva acquistato delle licenze commerciali da piccoli esercizi di vendita. A causa del divieto di cessione diretta delle licenze, Lidl aveva acquistato anche dei beni aziendali di valore simbolico e costruito l'acquisizione come una cessione di ramo di azienda, escludendo però l'applicazione del divieto legale di concorrenza (art. 2557 c.c.). L'Autorità aveva accertato che le acquisizioni delle licenze costituissero operazioni di concentrazione soggette all'obbligo di previa notifica.

Il Tar Lazio aveva confermato quanto deciso dall'Autorità, pur diminuendo l'ammontare delle sanzioni a carico di Lidl, sottolineando che le acquisizioni delle licenze commerciali costituivano delle concentrazioni in quanto alle licenze era attribuibile un fatturato, il loro utilizzo ampliava la rete di Lidl sottraendo risorse economiche ai concorrenti.

Il CdS ha stabilito invece che le licenze sono un bene con un valore economico, ma la loro cessione non ha determinato l'acquisizione di controllo di un'impresa e quindi non vi è stata alcuna concentrazione rilevante ai fini antitrust, poiché Lidl non ha acquistato i locali commerciali, il nome o l'avviamento commerciale dai cedenti ed essi hanno continuato a svolgere la loro attività d'impresa per effetto dell'intervenuta liberalizzazione degli esercizi di vicinato.



Avv. Rossella Incardona
www.jenny.it



In Germania: Duro atteggiamento della Commissione nei confronti del comportamento abusivo delle imprese dominanti

La Commissione Europea ha presentato una nuova comunicazione a chiarimento delle sue priorità nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE ai casi di comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti. Mediante tali comportamenti le imprese dominanti cercano di ostacolare l'espansione dei loro concorrenti o l'ingresso nel mercato di potenziali concorrenti. Ciò potrebbe alla fin fine danneggiare i consumatori, in quanto questi ultimi avrebbero minori possibilità di scelta e le innovazioni potrebbero essere frenate e/o si potrebbero impedire prezzi più bassi. Nel documento la Commissione è chiara nel comunicare la sua intenzione di perseguire in primis i casi in cui c'è da aspettarsi che il comportamento abusivo dell'impresa dominante danneggerà i consumatori.

Nel documento la Commissione è chiara nel comunicare la sua intenzione di perseguire in primis i casi in cui c'è da aspettarsi che il comportamento abusivo dell'impresa dominante danneggerà i consumatori. Il Commissario UE per la concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato al riguardo: "In questo documento la Commissione spiega come intende perseguire l'abuso di una posizione dominante su mercato. Ciò è in perfetta sintonia con l'atteggiamento della Commissione nei confronti di pratiche negoziali restrittive della concorrenza e del controllo delle concentrazioni tra imprese, nonché dei recenti singoli casi di abuso di posizione dominante. Garantisce che la Commissione può intervenire in modo efficace, e che le imprese in posizione dominante possono essere certe che la Commissione interverrà qualora la loro condotta rischi di sfociare in un aumento dei prezzi, di limitare la scelta dei consumatori o di ostacolare le innovazioni. Soprattutto in una fase economicamente difficile come quella attuale sono necessarie regole chiare che tutelino i consumatori e promuovano le innovazioni." Il documento può essere consultato alla seguente pagina internet: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html>.

Blume & Asam

Rechtsanwälte

Rechtsanwalt
Dr. Herbert Asam
www.blume-asam.de



DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO

In Italia: Inammissibile l'opposizione all'esecuzione di un titolo esecutivo europeo (Tribunale di Tolmezzo 24 marzo 2009)

Con una recentissima sentenza, di cui non constano precedenti pubblicati, il Tribunale di Tolmezzo ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore a cui era stato notificato un precetto fondato su un titolo esecutivo europeo formato in Germania.

Il debitore, una società italiana, ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo, tra l'altro, la mancata notifica dell'atto introduttivo del procedimento tedesco, in cui era rimasta contumace. E' interessante sottolineare che la notifica della citazione era stata fatta al difensore della società italiana: modalità non ammessa dalla legge italiana, ma pienamente valida e regolare per la legge tedesca. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione, così dimostrando di accogliere gli argomenti del creditore che, richiamando l'art. 21 comma 2 del Regolamento (CE) 805/2004, aveva sostenuto che il Tribunale italiano non potesse rimettere in discussione, in presenza dei requisiti minimi prescritti, la decisione straniera e la sua natura di titolo esecutivo europeo.

Ha trovato così piena attuazione il principio di reciproca fiducia tra gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea.



Avvocato Dr.
Irene Grassi, Bologna
Rechtsanwältin
Eva Knickenberg-Giardina, Milano
www.derra.eu



In Germania: Corte di Cassazione: applicazione del Regolamento (CE) 44/2001 su misure cautelari in concomitanza con procedimenti arbitrali

Con la recente sentenza del 05.02.2009 (Az.: IX ZB 89/06) la Corte di Cassazione Tedesca (BGH) ha meglio delineato i limiti di applicazione del Regolamento (CE) 44/2001 in riguardo a provvedimento cautelari, emessi nell'ambito di un procedimento arbitrale.

La decisione precisa da una parte che il Regolamento, in assenza di materie di arbitrato - sia essa la messa in regime del collegio oppure ogni azione mirata a ciò, trova piena applicazione. D'altra parte precisa che, nel caso in cui il provvedimento cautelare lasci salvo un eventuale procedimento arbitrario di origine, ma sia mirato ad assicurare un eventuale diritto materiale, il Regolamento possa altresì trovare applicazione. Da ciò deriva che, in casi di provvedimenti cautelari, è stato ampliato l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 44/2001 concernenti l'esecuzione internazionale di titoli europei, con vantaggio per i creditori di oltrefrontiera.

PRUDENTINO & RHEIN
PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN - STUDIO LEGALE

Rechtsanwalt
Mario Prudentino
www.pr-rh.de



APPALTI

In Italia: Sul collegamento tra imprese concorrenti

Il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 marzo 2009, n. 1459) si è nuovamente sul collegamento tra imprese concorrenti.

Il Collegio rileva che dopo l'entrata in vigore della norma dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, la sussistenza, ex art. 2359 codice civile, di un controllo che si esplica attraverso un'influenza dominante (Cons. St., sez. VI, 4/06/2007, n. 2950), ovvero anche soltanto di un collegamento consistente in un'influenza notevole esercitata dall'una società sull'altra (Cons. St., sez. V, 8/09/2008, n. 4285), rileva e comporta direttamente (ricorrendo ipotesi tipiche dell'art. 2359 c.c.) l'applicazione del divieto di partecipazione alle gare pubbliche. Ciò vale non solo nel caso in cui la relazione vi sia tra le imprese partecipanti alla gara, ma anche quando detta relazione sussista con altra impresa, estranea alla stessa gara, ma in grado tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare quel controllo o quell'influenza che comporta, ex art. 34 citato, la diretta esclusione dalla gara, non essendovi bisogno di acquisire ulteriori elementi a tal fine.



RA u. Avv.
Wolf Michael Kühne
Wolf.kuehne@dlapiper.com



DIRITTO BANCARIO

In Italia: I c.d. "Anticrisi Tremonti Bonds"

In data 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 12 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato un Decreto di natura non regolamentare volto a disciplinare criteri, modalità e condizioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari che le banche italiane o le società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati possono emettere al fine di rafforzare il proprio patrimonio di vigilanza.

Obiettivo primario del Decreto è sostenere le opportunità di finanziamento all'economia garantendo una maggiore patrimonializzazione delle banche. Tale scopo viene perseguito attraverso la sottoscrizione, in primo luogo, da parte del Ministero, di obbligazioni che per le loro caratteristiche hanno natura "ibrida" e come tali sono idonee ad essere computate nel patrimonio di vigilanza delle banche.

Infatti, ai sensi del Decreto, tali obbligazioni hanno natura: (i) *subordinata*, poiché in caso di insolvenza della banca, vengono rimborsate, al pari delle azioni ordinarie, solo dopo che siano stati rimborsati gli altri debiti non subordinati dell'emittente; (ii) *perpetua*, dal momento che, nominalmente, non hanno scadenza anche se possono essere rimborsate dalla banca in qualsiasi momento, ferma restando l'autorizzazione della Banca d'Italia. Inoltre, la loro remunerazione, dipenderà dall'esistenza o meno di utili distribuibili da parte della banca



Avv. Giovanni Stefanin
Legal Senior Manager
giovanni.stefanin@it.pwc.com



PRIVACY

In Italia: Il Garante precisa le regole da seguire per l'utilizzo di dati personali per fini promozionali

Con provvedimento del 13.3.2009, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito rigorosi limiti per l'utilizzo per fini promozionali dei dati contenuti in banche dati costituite prima del 1.8.2005, reso possibile dal c.d. "Decreto Milleproroghe" fino al 31.12.2009.

Secondo le precisazioni del Garante, chi intende utilizzare le banche dati per scopi promozionali deve, entro quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: (i) comunicare all'Autorità di esserne in possesso; (ii) documentare che la banca dati stessa sia stata effettivamente costituita prima del 1.8.2005 e (iii) chiarire se il trattamento dei dati viene effettuato per conto terzi.

Al momento della chiamata, inoltre, gli operatori dovranno ricordare ai chiamati i diritti loro spettanti in forza della normativa sulla privacy e registrarne l'eventuale contrarietà ad essere nuovamente contattati.

Il mancato rispetto dei ricordati limiti e precisazioni, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 30.000 ad un massimo di € 180.000.

SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Marialaura Boni
mboni@sla.it
Avv. Gretel Malmshaimer
gmalmshaimer@sla.it



DIRITTO DELL'ENERGIA

Italia: Novità prezzo di riferimento certificati verdi

In data 6 marzo 2009 è entrata in vigore la nuova determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica ai fini della determinazione del prezzo di riferimento per il collocamento sul mercato dei Certificati Verdi (CV) per l'anno 2009.

Tale prezzo - riferito a 1 MWh di energia elettrica prodotta - è pari alla differenza tra 180,00 €/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), registrato nell'anno precedente. Il valore medio annuo da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo di riferimento è stato fissato nella somma di 91,34 €/MWh (Delibera ARG/elt 10/09, in G.U. n. 54 del 06/03/2009).

Pertanto, il prezzo di riferimento per l'anno 2009 è pari a 88,66 €/MWh, al netto di IVA.

Ricordiamo in linea generale che il prezzo dei CV si forma sul mercato in base alla legge della domanda e dell'offerta. Le transazioni dei CV possono avvenire mediante contratti bilaterali, multilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione costituita presso il Gestore del Mercato Elettrico (GME). La qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualifica IAFR) riconosciuta dal GSE è propedeutica al successivo rilascio, a determinate condizioni, dei CV in funzione dell'energia elettrica prodotta. A partire dal 2008, entro il mese di giugno di ciascun anno, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i CV in scadenza nell'anno (i CV hanno una validità triennale), in eccedenza rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo di acquisto di CV fissato in capo a determinati soggetti. Proprio a tal fine, il prezzo è determinato per il 2009 come sopra indicato.

Rödl & Partner

Rechtsanwältin (Avv.)
Svenja Bartels
svenja.bartels@roedl.it



In Italia: Reati informatici e D. Lgs. n. 231/2001

L'articolo 24-*bis*, D. Lgs n. 231/01, introdotto dalla Legge n. 48/08, di ratifica della Convenzione di Budapest del 21 dicembre 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti per i reati informatici e di trattamento illecito di dati, commessi da soggetti apicali o sottoposti che agiscono nell'interesse o a vantaggio interesse dello stesso ente.

La norma suddivide i reati in commento in tre gruppi, a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria, espressa in quote (la "quota" è l'unità di misura della sanzione pecuniaria; il numero e l'entità di ciascuna quota sono compresi entro una forbice di valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, la cui quantificazione è rimessa caso per caso alla discrezionalità del giudice) e della tipologia di sanzione interdittiva applicabili al caso di specie. In particolare:

(a) i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nonché quelli che portano all'interruzione del suo funzionamento o al danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi in esso contenuti, sono puniti con la pena pecuniaria da 100 a 500 quote e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e con il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

(b) i reati derivanti dalla detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ed i reati che portano alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, oltre alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e al divieto di pubblicizzare beni o servizi;

(c) i reati relativi al falso di un documento informatico o alla frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso firma digitale sono colpiti dalla pena pecuniaria fino a 400 quote e dalle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione o della revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Associazione Professionale
di Avvocati e Commercialisti

Member Firm of

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Tax & Legal Services Network

Avv. Paola Barazzetta
Legal Partner
paola.barazzetta@it.pwc.com
Avv. Manuela Bianchi
Manager Legal Services
manuela.bianchi@it.pwc.com



IVA E DAZI

In Italia: Utilizzo del numero identificativo Iva in Italia da parte di società non residente per lavorazioni su beni

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con Risoluzione n. 447/E del 19.11.2008 si è espressa in merito al caso riguardante beni inviati in Italia da parte di una società non residente, registrata ai fini IVA, per essere sottoposti a lavorazione e successiva spedizione, al termine della lavorazione, al cliente finale (italiano, comunitario o extra-UE).

In via preliminare va ricordato che l'art. 40, comma 4-bis, DL 331/93 stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni mobili, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, "non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato", attribuendo alle stesse il regime di non imponibilità IVA. Le stesse prestazioni, se effettuate su beni destinati a Paesi extra-EU, risultano non imponibili ex art. 9, comma 1, n. 9), DPR 633/72.

Per i beni consegnati e destinati a clienti non residenti (UE o extra-UE) con termini di consegna FOB, l'operatore nazionale incaricato della lavorazione prende in carico il bene di proprietà del soggetto non residente annotandolo nel registro dei "beni di terzi in conto lavorazione" e compila, per la sola parte statistica, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, se tenuto alla presentazione con

cadenza mensile. Ultimata la lavorazione, il terzista emette fattura non imponibile intestandola direttamente al committente non residente ai sensi dell'art. 40, comma 4-bis, DL 331/93, se il prodotto è a destinazione di un paese comunitario, e compila il modello riepilogativo delle cessioni comunitarie per la sola parte statistica, se obbligato con cadenza mensile. Per i beni destinati a Paesi extra-UE, emette fattura non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 9), DPR 633/72 provvedendo ai connessi adempimenti doganali.

Per i beni consegnati al terzista italiano con termine di resa ex works, e destinati, successivamente alla lavorazione, a clienti nazionali, comunitari o extra-UE, la società non residente, tramite il proprio numero identificativo italiano, deve effettuare un acquisto intracomunitario con obbligo di compilazione del modello Intra. Successivamente deve emettere fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 per la successiva cessione a soggetti UE (con relativi adempimenti Intra) oppure fattura non imponibile ex art. 8 DPR 633/72 per le cessioni verso paesi extra-UE (con relativi adempimenti doganali). Per le cessioni a favore di soggetti italiani deve essere emessa fattura soggetta ad IVA. Il terzista italiano, terminata la lavorazione, emetterà fattura con IVA intestata al numero identificativo

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso
info@studioamoroso.it



DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE

In Italia: Il piano casa del governo italiano: uno strumento di sostegno per l'edilizia

Il governo italiano sta per dare il via nei prossimi mesi ad un programma speciale di sostegno dell'edilizia, nell'intento di contribuire, in tal modo, alla lotta contro la crisi economica. Il cosiddetto "Piano casa" appare (almeno nelle intenzioni) come la più importante riforma immobiliare che si sia mai vista nel nostro Paese. In conformità al "Piano casa" le Regioni dovrebbero avere competenza, in deroga ai principi giuridici in materia di diritto delle costruzioni e dei piani regolatori sinora vigenti, per autorizzare i proprietari di casa ad effettuare interventi di ampliamento sino al 20% in più della volumetria. Grazie ad agevolazioni fiscali da parte dei Comuni, i proprietari di case potranno intraprendere attività di restauro e di ampliamento dei loro immobili. Per i lavori di costruzione non occorrerà alcuna licenza edilizia. Da subito ogni immobile potrebbe essere aumentato del 20% rispetto all'attuale volumetria. Le case vecchie di oltre vent'anni potranno essere abbattute e ricostruite con una volumetria superiore del 30%, e fino al 35% qualora i criteri di costruzione promuovano il risparmio energetico. Le ville potranno arricchirsi di due o tre nuove stanze, unica eccezione: i condomini e le abitazioni nei centri storici. Il governo stima in circa € 550.000.000 il valore complessivo delle agevolazioni fiscali concesse ai proprietari di case per le nuove costruzioni o le ricostruzioni. I proprietari risparmieranno fino al 20% se faranno partire le betoniere, e fino al 60% nel caso in cui intraprendano la costruzione di nuove case. In questo modo il governo auspica di dare nuovo e forte impulso all'edilizia e alla creazione di numerosi posti di lavoro.

F&D Studio Legale Avv. Anna Dassi

Avv. Anna Dassi
a.dassi@fdavvocati.it

Impressum:

DEinternational Italia s.r.l., Via Napo Torriani n. 29, I-20124 Milano, P.I. / C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 Fax +39 02 3900195 E-Mail: recht@deinternational.it

Contenuti/ links:

DEinternational Italia s.r.l. non si assume la responsabilità e non garantisce in alcun modo i contenuti, l'incompletezza o la correttezza dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link (collegamento ipertestuale).

Invio dati/ privacy:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati. I dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..